



CORTE SPORTIVA DI APPELLO

DEPOSITATO IN SEGRETERIA

Decisione nr° 6

IL 15 dicembre 2021

CORTE SPORTIVA D'APPELLO

**FEDERAZIONE ITALIANA RUGBY
CORTE SPORTIVA DI APPELLO**

Nella seduta del 9 dicembre 2021 composta da:

Avv. Achille Reali	Presidente
Avv. Giovanni Paolo Bertolini	Componente
Avv. Piergiorgio della Porta Rodiani	Componente

ha deliberato la seguente

DECISIONE

sul reclamo in data 6/12/2021, pervenuto in pari data, prot.n.434 proposto dal tesserato e giocatore del Rugby Calvisano SSDARL, Sig. Tomas Bernasconi, avverso la decisione assunta dal Giudice Sportivo Nazionale nella riunione in data 1/12/2021, Comunicato Top10/09/GS, pubblicato in data 2/12/2021, con cui, in relazione alla gara del Campionato Nazionale Eccellenza Top 10 del 27/11/2021 Lazio Rugby 1927 v Rugby Calvisano, ha sanzionato il reclamante con la squalifica di due settimane, dal 28/11/2021 all'11/12/2021 compresi, per l'infrazione dell'art. 27/01 lett. s) (placcaggio pericoloso) del Regolamento di Giustizia.

FATTO

Con il reclamo de quo il tesserato Sig. Tomas Bernasconi ha impugnato il provvedimento di cui in epigrafe chiedendo **(i)** la derubricazione dell'azione sanzionata alla fattispecie di "gioco pericoloso"; **(ii)** la riconsiderazione della valutazione che ha portato nel corso della gara alla comminazione nei suoi confronti del cartellino rosso; **(iii)** la eliminazione della sanzione inflitta o, in subordine, il condono di almeno una giornata di squalifica.

Il reclamante offre una ricostruzione dei fatti occorsi in base alla quale l'azione di placcaggio, che ha portato alla comminazione del cartellino rosso e - successivamente - alla sanzione di squalifica irrogata dal Giudice Sportivo Nazionale, lo avrebbe visto in pratica soggetto passivo, in quanto lo stesso, secondo la propria ricostruzione dei fatti, sarebbe stato *"fermo con le braccia aperte per diminuire lo spazio a disposizione del giocatore avversario"* e che il giocatore della squadra avversaria avrebbe compiuto un cambio di direzione con leggera torsione del corpo, determinando un abbassamento del punto di impatto e provocando il contatto con la zona collo-spalla.

FEDERAZIONE
ITALIANA
RUGBY

Stadio Olimpico - Curva Nord
Foro Italcico - 00135 Roma
federugby.it

T +39 0645213127
F +39 06 45213174
cortesportivadappello@federugby.it
cortesportappello@pec.federugby.it



CORTE SPORTIVA D'APPELLO

L'unica eventuale responsabilità a sé ascrivibile, prosegue il reclamante, sarebbe quella di non aver alzato il proprio braccio al fine di evitare l'impatto ma, precisa, tale azione non è stata possibile considerando la repentinità con la quale si è svolta l'azione ed, in particolare, la parte di azione finale, tra il presunto cambiamento di direzione e l'impatto.

Il reclamante quindi esclude la volontarietà dell'azione, essendo in sostanza rimasto "fermo con le braccia aperte", con conseguente impossibilità di considerare come pericoloso un comportamento sostanzialmente passivo.

Oltre a ciò, il reclamante rappresenta come il giocatore avversario, vittima dell'azione di gioco, non abbia successivamente all'impatto ricevuto alcuna assistenza medica, né abbia abbandonato il campo ed abbia, al contrario, proseguito la partita senza ulteriori conseguenze e rappresenta, altresì, di non aver mai, nella sua pur breve carriera, commesso infrazioni sanzionate con cartellino giallo o cartellino rosso.

Oltre a quanto sopra il reclamante ha anche depositato il report settimanale del responsabile tecnico degli arbitri (RDO) Sig. Marius Mitrea, evidenziando che in detto report *"inviato alle società Top10 dal responsabile tecnico degli arbitri (RDO), Marius Mitrea, questa decisione arbitrale sia stata analizzata e giudicata corretta se vista dal campo (Live) a velocità normale e senza TMO, ma passibile solo di cartellino giallo se analizzata al video frame dopo frame"*.

La discussione dell'impugnazione veniva fissata con ordinanza del 7/12/2021 per la camera di consiglio della Corte del 9/12/2021.

Alla camera di consiglio del 9 dicembre 2021 si collegava telematicamente il reclamante Sig. Tomas Bernasconi (coadiuvato dal Sig. Ludovico Guarneri quale interprete per una migliore comprensione della lingua italiana), il quale in relazione ai fatti di gioco occorsi affermava: *'mi sono sforzato di togliere il braccio quando ho sentito l'impatto che è avvenuto sul collo'* ed insisteva per l'accoglimento del reclamo.

La Corte si riuniva in Camera di Consiglio e riteneva di emettere la decisione all'esito dell'audizione dell'arbitro della gara, Sig. Vincenzo Schipani, che era disposta ai sensi dell'art. 40, comma 4, del Regolamento di Giustizia. Il Sig. Schipani veniva sentito sui fatti oggetto del reclamo e, a seguito delle precisazioni dallo stesso fornite, la Corte, sempre ai sensi della sopra



CORTE SPORTIVA D'APPELLO

citata disposizione, procedeva a sentire anche l'assistente dell'arbitro, il Sig. Fabio Taggi, il quale forniva i chiarimenti riportati nella parte motiva.

La Corte, quindi, riunitasi in Camera di Consiglio, decideva come da separato dispositivo e si riservava il deposito della decisione.

MOTIVI

Il presente procedimento, come esposto in fatto, trae origine da una azione di gioco avvenuta nella gara disputata in data 27 novembre 2021, tra Lazio Rugby 1927 e Rugby Calvisano, che ha portato alla espulsione del giocatore del Rugby Calvisano, Sig. Tomas Bernasconi, che avrebbe effettuato un placcaggio pericoloso.

Il reclamante riporta la propria interpretazione dello svolgimento della azione di gioco, confermando l'impatto con la zona "collo-spalla" del giocatore avversario, quindi confermando la pericolosità dell'impatto stesso, ma sostenendo come detto impatto "pericoloso" si sia verificato senza propria responsabilità, per essere stato il reclamante stesso soggetto sostanzialmente "passivo" nella azione che ha portato al placcaggio.

Al riguardo, preliminarmente, il Collegio osserva che per costante giurisprudenza degli organi di giustizia F.I.R. il referto arbitrale è prova privilegiata dei fatti indicati, che non può essere degradata al rango inferiore di semplice indizio.

In particolare, sui fatti oggetto del reclamo il sig. Vincenzo Schipani, arbitro della gara, nel proprio referto ha scritto che: *"Al 5' del 2T è stato estratto un cartellino rosso al n.7 del Calvisano a seguito di un placcaggio alto. Venendo da una posizione con una visuale coperta non ho avuto una completa visione dell'azione, pertanto, chiedevo all'AR2 Taggi, il quale aveva esposto la bandiera, di descrivermi l'accaduto. Taggi mi riferiva che il n.7 placcava direttamente al collo un avversario in modo pericoloso. Nell'analisi dell'azione non si presentavano attenuanti, pertanto siamo andati verso la massima sanzione. Il giocatore placcato non ha subito danni e dal placcaggio non vi sono state conseguenze"*.

Sentito l'arbitro della gara, Sig. Vincenzo Schipani, lo stesso ha confermato quanto riportato nel proprio referto e precisava che nell'occasione aveva potuto vedere che si era verificato un "placcaggio alto", ma per verificare dove era avvenuto l'impatto e, quindi, stabilire la corretta



CORTE SPORTIVA D'APPELLO

sanzione da prendere, aveva chiesto indicazioni precise sull'accaduto al suo assistente, Sig. Fabio Taggi, il quale aveva esposto la bandierina per segnalare un fallo.

E' stato quindi sentito anche il Sig. Taggi, il quale ha detto che aveva esposto la bandierina in quanto aveva visto bene da una buona posizione l'azione del placcaggio in questione, che era avvenuto con il portare il braccio direttamente sul collo dell'avversario, che non vi erano circostanze attenuanti e che, quindi, l'autore del placcaggio fosse passibile di espulsione. Di tutto ciò aveva riferito all'arbitro che lo aveva consultato in campo.

Per quanto concerne il documento allegato al ricorso, ovvero il "report" del responsabile tecnico degli arbitri (RDO) Sig. Mitrea, il Collegio osserva che il suo contenuto non appare poter in qualche modo consentire una riconsiderazione dei fatti occorsi, essendo anche esso frutto di una interpretazione personale dei fatti, effettuata peraltro da un soggetto diverso da quello deputato ad assistere e dirigere la partita in qualità di arbitro, ed avendo, piuttosto, una valenza tecnica consultiva che non appare in ogni caso sovraordinata alla direzione di gara effettuata dall'arbitro designato.

Il Collegio, inoltre, ravvisa che, comunque, l'utilizzazione di detto documento costituirebbe un modo per superare surrettiziamente il ristretto ambito entro cui agli organi di giustizia federali è consentito di esaminare la prova televisiva, come disciplinata dall'art. 41 del Regolamento di Giustizia, o per affidare ad altri soggetti la valutazione di fatti riportati in documenti video che, qualora consentiti dal predetto articolo, sarebbero in ogni caso prerogativa specifica dell'organo di giustizia federale competente a decidere.

Alla luce di quanto emerso dalle audizioni svolte, pertanto, risulta confermata la circostanza per la quale si sia verificato durante lo svolgimento della partita Lazio Rugby - Rugby Calvisano del 27 novembre 2021 un placcaggio pericoloso, ad opera del tesserato giocatore Sig. Tomas Bernasconi, giudicato dall'arbitro come passibile di espulsione.

La fattispecie del placcaggio pericoloso è sanzionata dall'art. 27, comma 1, lett. s) del Regolamento di Giustizia, con la sanzione della squalifica dalle gare ufficiali da due settimane a tre mesi.

Il Collegio osserva che nel caso specifico la sanzione è stata irrogata dal Giudice Sportivo Nazionale nel minimo edittale, di talché, in base al potere discrezionale riconosciuto dall'art.



CORTE SPORTIVA D'APPELLO

14 del Regolamento di Giustizia, non ritiene – ove mai ritenuto applicabile ai sensi dell'art. 11 comma 2 del Regolamento di Giustizia – procedersi a mitigazione della sanzione inflitta per le attenuanti generiche invocate dal reclamante.

Rileva, inoltre, *incidenter tantum*, che nel caso di specie la squalifica di due settimane comminata nel provvedimento impugnato è stata fatta erroneamente decorrere dalla domenica 28/11/2021 invece che da lunedì 29/11/2021, in conformità a quanto previsto dall'art. 6 lett. c) del Regolamento di Giustizia, e statuito dalle decisioni nn.14 e 37 del 2019 assunte da questa Corte sulla decorrenza della squalifica.

P.Q.M.

- visti gli artt. 61, 40, 14, 27/1, lett.s) (placcaggio pericoloso) del Regolamento di Giustizia;
- respinge il reclamo e, per l'effetto, conferma la squalifica di due settimane (dal 28/11/2021 all'11/12/2021 compresi) del tesserato Sig. Tomas Bernasconi;
- dispone l'incameramento del contributo funzionale.

Roma, 9-16 dicembre 2021

Il Presidente della Corte Sportiva di Appello
(Avv. Achille Reali)